

Portale Sistema Puglia - www.sistema.puglia.it

FAQ su: Titolo VI

Documento generato dal Centro Servizi Sistema Puglia: 24/05/2022 11:05:54

Contiene: 8 FAQ

1-(D) In relazione all avviso per la presentazione delle istanze di accesso agli aiuti per la tutela dell ambiente si sottopongono a codesto spett.le Ente i seguenti quesiti:1) In relazione all art. 4, p.to 2) lett. c), si richiede se per energia consumata mediamente nei tre anni solari antecedenti la data di presentazione della domanda, è da intendersi quella strettamente connessa al sito produttivo per il quale l istante richiede il finanziamento o, più in generale quella consumata dalla società richiedente.2) In relazione all art. 4, p.to 6), si richiede di meglio specificare la dichiarazione sul requisito che l istante deve possedere. Nel particolare si richiede se l istante, con sede legale e operativa in Puglia, possa richiedere l agevolazione per un sito produttivo in cui non si è ancora stabilito ma che si stabilirà a fine intervento.3) In relazione all art. 5, si richiede se, nel caso in cui una società non disponga dei consumi energetici registrati e reali del sito oggetto di istanza (in quanto precedentemente di proprietà di altra azienda con produzione differente e inattivo da diversi anni), sia possibile redigere una Diagnosi energetica ex ante a mezzo di analisi dei consumi in condizioni nominali di funzionamento. In caso negativo si richiede quale possa essere l alternativa corretta.4) Non trovando riferimento in merito si richiede se vi siano delle limitazioni sulla locazione a terzi di parti e/o dell intero sito produttivo per il quale si richiede l agevolazione.Fiduciosi in Vs cortese e solerte riscontro l occasione ci è lieta per porgere Distinti saluti

(R) 1. L energia relativa al sito oggetto dell intervento;2. Non si tratta di interventi che finanziano il sorgere di nuove attività, ma solo l efficientamento dell esistente o la produzione di energia da fonte rinnovabile o per il tramite di cogeneratori in siti dove il consumo già esiste. In presenza di nuovi insediamenti si potrà attingere a risorse disponibili su altre misure di finanziamento.3. Si tratta di motivare tecnicamente da parte del progettista/tecnico (in sede di Diagnosi e di Progetto tecnico) i valori di consumo alla base del programma di efficientamento proposto. Tuttavia, se NON esiste alcun pregresso di consumi (pur riferito a un periodo inferiore ai 3 anni) sugli impianti oggetto di efficientamento perché quegli impianti erano utilizzati per altre produzioni, la Diagnosi non potrà essere effettuata se non dopo avere raccolto dati almeno significativi. Ciò in quanto non sono ammesse a valere su questo avviso variazioni della natura della produzione o innovazioni di prodotto, ma solamente modifiche ai processi produttivi ai fini dell efficientamento dell esistente. Quanto si propone in termini di innovazione delle attività aziendali potrà essere oggetto di altre domande a valere su altri strumenti di finanziamento.4. Come previsto dal comma 11 dell Art. 6 dell Avviso Pubblico L impresa beneficiaria deve dimostrare di avere la piena disponibilità dell immobile dove svolge l attività, nonché deve avere la piena disponibilità di tutti i beni agevolati e gli stessi devono essere utilizzati esclusivamente dall impresa stessa.

2-(D) Buongiorno,la parte del finanziamento bancario (60%) potrebbe essere garantita da MCC (662/96))Grazie

(R) Eventuali garanzie accessorie potranno essere raccolte solo sulla quota fondi banca.

3-(D) Buongiorno, con riferimento alle imprese che svolgono attività di "affittacamere e/o bed & breakfast" operanti con il codice ATECO 2007 "55.20.51", quest'ultimo compreso tra i codici ammissibili elencati nell'allegato 2 al Bando Titolo VI "Efficientamento Energetico", si chiede conferma sull'ammissibilità delle predette attività al predetto Bando.Cordialità

(R) Il codice Ateco risulta ammissibile poiché comprende altre attività ricettive, mentre quelle di affittacamere e/o bed & breakfast sono escluse dal presente Avviso

4-(D) Si domanda se ai fini del presente avviso sia ammissibile alle agevolazioni il costo per la sostituzione del parco macchinari ed attrezzature industriali e commerciali esistente con uno più efficiente di ultima generazione che comporti un significativo risparmio di energia elettrica.Grazie per la cooperazione

(R) Nel rispetto dei limiti e obiettivi da raggiungere previsti dall Avviso l investimento risulterebbe ammissibile.

5-(D) Considerata la necessità di dimostrare una riduzione dei fabbisogni di energia primaria del sito aziendale oggetto del programma di investimenti nella misura di almeno il 10%, di cui un minimo del 2% che insista sulla Linea 1 Efficienza energetica, come è possibile (se è possibile) candidare un nuovo sito per il quale non è possibile misurare i fabbisogni precedenti? Grazie.

(R) Non è possibile candidare un nuovo sito. Si tratta di una misura il cui scopo è l EFFICIENTAMENTO DI SITI PRODUTTIVI ESISTENTI.

6-(D) Si chiede in merito agli interventi di "Efficienza energetica" quanto segue:l'azienda intende acquistare una nuova linea di produzione in aggiunta a quella esistente, pertanto rientrando tra le spese ammissibili quelle afferente macchinari, impianti ed attrezzature. La Diagnosi energetica ex ante ovviamente potrà essere riferita all impianto esistente che comunque non sarà oggetto di sostituzione. Ovviamente in tal caso con l'investimento non vi potrà essere una riduzione del consumo di energia primaria ma esattamente un aumento in considerazione dell'aggiunta della nuova linea di produzione.Si chiede come potersi comportare in merito.Grazie

(R) L acquisto di una linea di produzione che si affianca a quella esistente NON è finanziabile (si tratterebbe di un ampliamento). La finalità del bando è quella di EFFICIENTAMENTO DELL ESISTENTE.

7-(D) Buongiorno, in riferimento agli interventi di efficienza energetica, (Riduzione annuale dell energia consumata nel sito di interesse, computata a pari condizioni di esercizio industriale/aziendale e a regime, qualsiasi sia la modalità della produzione dell energia consumata). Tale riduzione è da considerarsi per tutta l energia elettrica dell azienda o è anche ammissibile per il singola attività? Supponiamo un azienda di produzione componenti meccanici che come progetto di investimento sono previsti, impianto fotovoltaico e nuovi infissi involucro esterno nella sola zona uffici (servizi ausiliari-attività connesse al processo produttivo) dotate di pompe di calore. Se la stessa sostituzione garantisce una riduzione dei consumi elettrici (vettore energia pompa di calore) anche superiore al 2% rispetto all energia consumata per il riscaldamento/raffrescamento della zona uffici, ma allo stesso modo non garantisce lo stesso risultato per tutta l energia elettrica consumata dall azienda, è da considerarsi comunque come intervento di efficienza energetica così come specificato nella lettera a) comma 2 art.4 nonché nel comma 3 dell art.4?

(R) Il parametro di riferimento per il computo del risparmio di energia (e pertanto per il rispetto del requisito del 10% di risparmio di cui almeno il 2% a valere sulla Linea Efficienza energetica) è relativo all intera energia consumata dall azienda, senza distinzioni o riparti parziali per attività, per forma o per fonte di energia. L intervento di sostituzione infissi è un intervento di pertinenza della Linea efficienza energetica . Esso contribuisce al 2% (come gli altri interventi a valere sulla stessa Linea) come al 10% (come tutti gli interventi a valere sulle tutte e tre linee) di risparmio di energia. Il rispetto di entrambi i limiti (il 2% e il 10%, da computarsi con riferimento all intera quantità di energia consumata nella condizione pre-intervento, così come chiarito nella prima parte della risposta) costituiscono requisito per l accesso all agevolazione.

9-(D) Buongiorno, sono il titolare di una Fondazione che si occupa di assistenza residenziale per anziani e disabili (codice Ateco 87.30.00). La Fondazione svolge attività a carattere benefico e assistenziale ed è iscritto presso la Camera di Commercio al Rea e non al registro delle imprese. Si chiede se in tali condizioni, la Fondazione può presentare una domanda di aiuti sul Titolo VI per realizzare un progetto di efficientamento della struttura socio assistenziale.

(R) L Avviso Pubblico del Titolo VI prevede che: Le domande di agevolazione possono essere presentate da microimprese, da imprese di piccola dimensione e da medie imprese (di seguito PMI), come da definizione di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, che intendono realizzare una iniziativa di efficientamento energetico in unità produttiva rientrante nell ambito di uno dei codici Ateco ammissibili della Classificazione delle Attività economiche ATECO 2007 elencati nell allegato 2; I soggetti proponenti alla data di presentazione della domanda di agevolazione devono essere regolarmente costituiti e iscritti nel Registro delle Imprese. Si evidenzia, però, che la particolare tipologia di attività esercitata dalla Fondazione (il cui codice Ateco è ammissibile ai sensi dell Avviso pubblico), è principalmente a carattere benefico, assistenziale, culturale etc. ed è del tutto marginale e sussidiaria l'attività economica svolta dall'ente. Pertanto, come anche indicato da un parere rilasciato dalla Camera di commercio di Bari, l'ente è tenuto ad iscriversi nel REA (repertorio notizie economico-amministrative) e non al registro delle imprese. Tuttavia, occorre rilevare che la finalità essenziale dell Avviso Titolo VI è quella della tutela dell ambiente e dell efficientamento dell unità locale ove si svolge l attività, tanto è vero che l art. 4 dell Avviso prevede che si debba conseguire un risparmio di energia pari ad almeno il 10% dell unità locale oggetto di investimento. Tenuto conto di quanto suddetto, considerato che il Bando si caratterizza nel panorama degli strumenti agevolativi a favore delle imprese che investono in progetti per la tutela dell ambiente e per l efficientamento energetico, si consente che per i progetti presentati da parte di enti che svolgono attività a carattere benefico, assistenziale, culturale etc., il requisito di iscrizione previsto dall art. 3 comma 2, possa essere assolto con l iscrizione al REA.